



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19002**

**Data: 20/09/2019**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 16/09/2019 relativo all'incontro (14557) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 15/09/2019 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e JT Egna/Ora U19 (033).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 2 giornate inflitte al giocatore **Obexer Alex** (n. tessera 76941) della società a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. 033 per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Obexer Alex** (n. tessera 76941) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 44,15 il predetto giocatore caricava da tergo un avversario mentre lo stesso, durante un' azione di gioco ed in possesso del disco, si trovava, girato di spalle, a breve distanza dalla balaustra nella metà campo avversaria, in zona d'attacco. A seguito della carica subita, il giocatore della squadra di casa andava a cozzare contro la balaustra anche con il capo, procurandosi una lieve ferita alla fronte per via dell' impatto del casco contro la stessa balaustra. Dopo essere rimasto per alcuni secondi disteso sulla pista ghiacciata, rientrava nello spogliatoio per le cure del caso, che comunque non comportavano la necessità di applicazione di punti di sutura, riprendendo successivamente il gioco senza conseguenze ulteriori.

Al tesserato Obexer Alex veniva quindi inflitta una penalità maggiore più automaticamente P.P.C.C. per violazione della regola 123, paragrafo II del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, il segnalato fallo ha certamente messo in pericolo l'incolumità del giocatore colpito. La lieve lesione riportata, che non ha impedito all'atleta Zago Matteo di proseguire l'incontro, appare peraltro soltanto indirettamente riconducibile alla condotta fallosa, essendo riconducibile alla pressione del casco contro la fronte. Per tale ragione ritiene questo Giudice sportivo di non aggravare l'infliggenda sanzione disciplinare, contenibile quindi nel minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi